

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Parte ricorrente afferma: i.) di essere titolare di sette BFP, di durata trentennale, sottoscritti tra il 1979 e il 1982; ii.) che, al momento della richiesta di rimborso, è stata eccepita dall'Intermediario l'intervenuta prescrizione.

Parte resistente, eccepita l'incompetenza sia temporale sia *ratione materiae* dell'Arbitro, rileva che: i.) le serie di emissione dei BFP dedotti in giudizio sono "N" ed "O/N"; ii.) tali serie sono state collocate, rispettivamente, tra il 1976 ed il 1981 ed il 1981 ed il 1984; iii.) i buoni appartenenti a tali serie possono essere rimborsati alla scadenza, fissata a trent'anni dall'emissione; iv.) il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza; v.) considerato che il BFP più recente oggetto del ricorso è stato sottoscritto in data 14 giugno 1982 e ha durata massima di 30 anni, in data 14 giugno 2012 è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, compiutosi il 15 giugno 2022; vi.) il rimborso dei titoli è stato richiesto per la prima volta in forma scritta soltanto dopo la decorrenza della prescrizione; vii.) non constano precedenti atti interruttivi.

Parte resistente domanda il rimborso del BFP.

L'Intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, non fondato.

DIRITTO

1. – Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione dell'avvenuta prescrizione di n. 7 BFP.
2. – L'Intermediario pone due eccezioni preliminari.
 - 2.1. – *In primis* che il ricorso proposto sarebbe inammissibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro poiché i BFP sono stati emessi prima del sesto anno anteriore alla data di presentazione del ricorso.
 - 2.1.1. – I Collegi respingono tale eccezione: sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha stabilito che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, rileva non già la data di emissione o di scadenza dei titoli ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (Coll. coord., dec. n. 4656 del 2022).
 - 2.2. – In secondo luogo eccepisce che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni fruttiferi postali in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'orientamento interpretativo dei Collegi, in linea con quanto stabilito dal Collegio di coordinamento (Coll. coord., dec. n. 5674 del 2013), è nel senso di reputare tale eccezione priva di fondamento e, pertanto, di non accoglierla (Coll. di Roma, dec. n. 2294 del 2021).
3. – Con riferimento al merito del giudizio, parte ricorrente deduce in giudizio n. 7 BFP. L'emissione risale ad un periodo compreso tra il 1979 ed il 1982, al tempo in cui risultavano in collocazione le serie "N" ed "O/N".
4. – Occorre considerare che il d.m. 22 giugno 1976 ha istituito la serie "N" di durata trentennale mentre il d.m. 15 luglio 1981 ha istituito la serie "O", anch'essa di durata trentennale.
5. – L'art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". La norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, d.m. Tesoro cit. estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8.
6. – Con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 d.m. Economia e Finanze del 5 dicembre, la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato. Inoltre il d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 stabilisce all'art. 23 che "per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile".
7. – I BFP oggetto del presente giudizio riportano sul retro del titolo un riferimento alla data in cui cessa la fruttuosità e al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, individuato dal "1 gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione".
8. – Fra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto e, *a fortiori*, circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 10926/18).
9. – Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che la loro sottoscrizione risale, rispettivamente, alle date seguenti: 11 gennaio 1979, 24 maggio 1980, 9 dicembre 1981 e 14 giugno 1982. Le rispettive scadenze risalgono, rispettivamente, alle date seguenti: 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012.
10. – I termini di prescrizione sono maturati tra il 2019 ed il 2022. Dal momento che la domanda di rimborso è stata presentata in forma scritta, per la prima volta, con il reclamo del 2 settembre 2024, occorre concludere che l'eccezione di prescrizione sia fondata.
11. – Ne consegue che il ricorso non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE